

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Rinvio della discussione):		
ALPINO ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio (2117);		ZUGNO 908, 909, 911
Senatori RODA ed altri: Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2507)	905	ALBERTINI 909
PRESIDENTE	905,	MARZOTTO 909, 910
RUSSO VINCENZO, <i>Relatore</i>	906	RUSSO VINCENZO 910
		TERRAGNI 910
		TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 911
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:
Modificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2486)	906	PRESIDENTE 912
PRESIDENTE	906, 907	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	906	
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	907	
Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-63, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2508).	907	
PRESIDENTE	907, 908, 909,	
PATRINI, <i>Relatore</i>	908	
NAPOLITANO FRANCESCO	908, 909	

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alpino ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio (2117) e dei senatori Roda ed altri: Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agenti di cambio », di iniziativa dei deputati Alpino, Badini Confalonieri, Biaggi Fran-

cantonio, Ferioli, Trombetta; e « Modifica all'articolo 5 della legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agenti di cambio » di iniziativa dei senatori Roda, Mariotti, Negri, Granzotto Basso, Di Prisco, Banfi, Giacometti, Caleffi, Nenni Giuliana, Fenaltea, già approvata dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 ottobre 1960.

Il Relatore, onorevole Vincenzo Russo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUSSO VINCENZO, Relatore. Onorevole Presidente, vorrei chiedere un breve rinvio della discussione delle proposte di legge per un aggiornamento di alcuni dati soprattutto per quanto riguarda i commissionari di Borsa.

PRESIDENTE: Il Relatore chiede un breve rinvio. Se non vi sono, al riguardo, obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Notificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Notificazione della cartella di pagamento delle imposte e dell'avviso di mora », già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 settembre 1960. Il Relatore, onorevole Francesco Napolitano, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Onorevole Presidente, il disegno di legge n. 2486 perviene alla nostra Commissione già approvato dal Senato: esso tende ad integrare le disposizioni contenute negli articoli 190, 200 e 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, in parte introducendo delle vere e proprie innovazioni e in parte portando delle variazioni di carattere formale.

Con l'articolo 1° si propone di sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 190 del testo unico; la nuova formulazione consente così di notificare la cartella di pagamento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anche nei comuni compresi nella circoscrizione esattoriale, mentre secondo l'articolo 190, secondo comma, ciò era consentito soltanto per le notificazioni da eseguirsi nei comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale.

A me pare che, tutto sommato, i motivi per cui si è fatto ricorso al servizio postale nell'ipotesi dei comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale, siano validi anche per questa nuova formulazione.

Per questa innovazione, si provvede con il secondo comma dell'articolo 1° inserendo, fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 190, due altri comma. Con il primo di questi si stabilisce che, quando la notificazione della cartella di pagamento viene effettuata nelle mani del contribuente o di persona di famiglia adetta alla casa o all'ufficio o all'azienda, non si rende necessaria la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, come previsto dall'articolo 38, lettera b), dello stesso testo unico delle imposte dirette.

Con il secondo comma aggiuntivo, allo scopo di rendere più spedito il servizio delle notificazioni delle cartelle di pagamento, si stabilisce che tale notificazione si effettua con le modalità fissate dall'articolo 38, lettera f) del testo unico anzidetto, con la variante — rispetto a quest'ultima disposizione — che essa si ha per eseguita non più nell'ottavo giorno successivo, bensì nel giorno successivo, a quello in cui l'avviso di deposito viene affisso nell'albo del comune.

In sostanza, trattandosi di un avviso che è un atto sollecitatorio del pagamento, si ritiene che questa forma possa dare maggiore speditezza nell'interesse della procedura esattoriale.

L'articolo 3 del disegno di legge integra il primo comma dell'articolo 201 del testo unico, riguardante l'avviso di mora, aggiungendo la precisazione che la notifica di tale avviso si effettua negli stessi modi previsti dall'articolo 190 per la cartella di pagamento. È noto che l'articolo 201 dispone che l'esattore che intende iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve previamente notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, indennità di mora e spese, e l'invito ad adempiere entro cinque giorni.

La notificazione dell'avviso di mora dovrebbe avvenire, in mancanza di apposite disposizioni, con l'osservanza degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile.

Considerato però che l'avviso di mora ha una prevalente funzione sollecitatoria e che la disciplina del Codice di rito mal si concilia con la speditezza con la quale deve svolgersi la procedura esattoriale, si ritiene di uniformare la notificazione del predetto avviso a quella della cartella di pagamento, mantenendo anche qui le disposizioni contenute nel-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1960

l'articolo 56 del regolamento di riscossione approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090.

Si tratta, come ho detto all'inizio della mia esposizione, in parte di deroghe di carattere sostanziale che però non implicano menomazioni delle garanzie di cui deve essere coperta la formalità della notificazione e in parte di modifiche di carattere formale. Ritengo pertanto che noi dobbiamo dare voto favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero sottolineare l'importanza pratica di questo provvedimento che semplifica e snellisce la procedura relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora, eliminando anche molti inconvenienti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 190 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

« La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori della esattoria o dagli ufficiali esattoriali, ovvero dagli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in Comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione conferitagli tramite gli uffici delle imposte.

« La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

Fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 190 del predetto testo unico sono inseriti i seguenti commi:

« Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o alla azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

« Nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal primo comma, lettera f), dell'articolo 38, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'Albo del Comune ».

(È approvato).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata è disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile, nonché dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili ».

(È approvato).

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti parole:

« Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-63, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2508: « Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-63, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api ».

Sul provvedimento, già approvato dal Senato e sul quale vi è il parere della V Commissione (Bilancio), ha facoltà di riferire l'onorevole Patrini.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1960.

PATRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2508 sottoposto al nostro esame è già stato esaminato ed approvato dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 6 ottobre 1960. Esso ha per oggetto l'esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-63, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

Infatti, in data 31 dicembre 1958, ha cessato di aver vigore la legge 25 luglio 1956, n. 924, che consentì per il triennio 1956, 1957 e 1958, l'impiego in esenzione totale della imposta di fabbricazione, di un contingente annuo di ottomila quintali di zucchero, nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

Le ragioni che indussero allora il Governo a proporre tale disegno di legge sono note. Infatti, nella legislazione dei vari paesi europei — si disse — esistono provvidenze per la tutela del patrimonio apistico locale; in Italia, precedentemente al 1955, si era registrata una sensibile riduzione del numero degli alveari e, inoltre, il problema dell'allevamento delle api andava esaminato non solo in rapporto alla produzione del miele, e della cera, ma anche in rapporto alla azione che l'insetto svolge come pronubo nell'impollinazione e quindi nell'incremento produttivo delle piante da frutto e di quelle ortive.

Quindi il competente Ministero, vale a dire quello dell'agricoltura e delle foreste, a distanza di qualche anno, visto che quelle ragioni sussistono ancor oggi, ha predisposto, appunto questo disegno di legge che è il n. 901 del Senato e il n. 2508 della Camera.

Con esso, all'articolo 1, si prevede l'esenzione totale dalla imposta di fabbricazione per il quinquennio 1959-63, su un quantitativo annuo di ottomila quintali di zucchero destinato alla preparazione di uno speciale alimento per le api, all'articolo 2 si stabilisce il modo o sistema di denaturazione dello zucchero stesso, onde renderlo del tutto inadoperabile per gli ordinari usi dolcificanti, modo che è così indicato: l'aggiunta, a caldo, per ogni quintale di zucchero, di grammi 500 di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.

A questo punto però debbo dire che, a mio modesto avviso, l'articolo 2 dovrebbe essere emendato. Perché, infatti, non mi sembra opportuno contemplare nella legge un solo me-

todo possibile, in quanto domani potrebbero pur sempre essere escogitati altri modi di denaturazione, magari più economici ed egualmente idonei a garantire lo scopo che si vuole raggiungere. Perciò, all'articolo 2 proporrei senz'altro un emendamento che mi riservo fin d'ora di presentare con la firma anche di altri onorevoli colleghi.

Fatte queste brevi considerazioni non avrei che da invitare la Commissione a voler approvare il provvedimento in esame con la modifica suggerita all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego l'onorevole Relatore di voler subito formulare l'emendamento che intende proporre.

PATRINI, *Relatore*. L'emendamento è il seguente: dopo le parole « autorizzati dal Ministro delle finanze », aggiungere, sostituendo, le seguenti: « e con sistemi in denaturazione preventivamente autorizzati dallo stesso Ministero ».

Vale a dire, in breve, anziché specificare un solo metodo, lasciare al ministero competente di volta in volta la facoltà di autorizzarne altri!

PRESIDENTE. Non so come la penserà l'onorevole Ministro delle finanze. Però, la prima intuitiva osservazione che mi viene di fare è questa: se c'è un solo metodo e solo quello, l'analisi e l'accertamento è facile; se, viceversa, vi sono più metodi in atto e debbono essere autorizzati e il Ministero li autorizzerà: per la tal ditta impiego dell'aglio, per un'altra impiego della cipolla, le cose si complicano! Non vorrei cioè che si finisse col costringere ad un sovraccarico di lavoro in sede di analisi gli uffici tecnici quando si rende necessario da parte loro vedere in quale misura la denaturazione è stata fatta.

Quindi io penso che, come altrove, anche qui nelle leggi fiscali, convenga pur sempre essere restrittivi e precisi, perché questo facilita molto le cose.

Comunque, nel caso, si tratta di una questione squisitamente tecnica e, se il Ministro è d'accordo... È quello che sentiremo.

NAPOLITANO FRANCESCO. Vorrei chiedere all'onorevole Relatore i motivi per cui ha proposto questo emendamento. Per dare facoltà al Ministro di poter modificare i metodi in uso? Perché vi possono essere ragioni di ordine tecnico; non so, per esempio, in certi determinati casi, può essere più opportuno l'impiego di uno rispetto a un altro?

ZUGNO. In merito al provvedimento nel suo insieme sono perfettamente favorevole.

Ritengo, infatti, che il settore debba essere tenuto presente e abbia bisogno attualmente di essere aiutato, soprattutto, appunto, per quanto riguarda l'apicoltura, debba essere sviluppato l'allevamento delle api. In merito all'emendamento proposto dall'onorevole Relatore, senza dubbio io mi rendo conto della fondatezza delle osservazioni fatte dall'onorevole Presidente di questa Commissione e cioè della opportunità, vorrei anzi dire della necessità, di far sì che i metodi di denaturazione non siano facilmente variabili nel tempo, in modo che anche gli accertamenti da parte degli organi di controllo possano essere il più possibile semplici e stabili. Ma, non bisogna, peraltro, nemmeno dimenticare che non è che qui si chieda o s'imponga la adozione di nuovi metodi. Si dice soltanto che domani possono esserci. Cioè, in sostanza, la amministrazione finanziaria in un primo tempo applicherà lo stesso criterio applicato fino ad oggi e però, poiché il provvedimento ha la durata di cinque anni, e noi sappiamo che in cinque anni accadono tante cose, nessuno può negare che possono domani esservi nuovi sistemi, che si trovino cioè dei metodi di denaturazione più economici. Perché, infatti, l'attuale metodo, di denaturazione sembra venga a costare più di 40 lire per chilogrammo, per modo che, in sostanza, i due terzi dei vantaggi che si hanno con la eliminazione dell'imposta di fabbricazione, si vengono a perdere attraverso il costo dell'operazione di denaturazione.

Ora, io non credo che si debba immediatamente modificare il sistema di denaturazione. Ma, qualora domani i competenti uffici del Ministero delle finanze avvertano, naturalmente su una precisa indicazione dei tecnici, la possibilità non solo di un nuovo sistema di denaturazione; ma anche di controllo e quindi con tutte le garanzie richieste — sarà questo fra uno o due anni, non so quando ciò potrà accadere — ci sarà la possibilità di farlo concretamente.

La legge generale dovrebbe, insomma, lasciare un ampio campo di applicazione, cioè consentire agli organi esecutivi di poter mantenere in vigore gli attuali sistemi di denaturazione che danno tutte le garanzie, ma se domani gli stessi organi avvertano l'opportunità o la possibilità di attuare altri sistemi, senza bisogno di far nuovamente intervenire il Parlamento, abbiano la possibilità di farlo!

Questa è la ragione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Soltanto per una precisazione. Viene a costare 40 lire di più? Cioè 4.000 lire a quintale? Ora, l'aglio mettiamo

costi 200 lire il chilo, tritato finissimo costerà 220 lire il mezzo chilo; dopo di che c'è da aggiungere la spesa per ottenere l'impasto a caldo. Quest'ultimo procedimento significa che bisogna scaldare e liquefare un'intero quintale di zucchero. In verità, per questo, mi sembra che 4.000 lire siano un po' troppe.

ZUGNO. Lo vendono con una maggiorazione di 40 lire!

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione. Perché siamo in un caso in cui ad un certo momento, partendo da prezzi agevolati, il prezzo poi rimane libero. C'è la differenza fra prezzo agevolato che è determinato da una diminuzione di imposta, e prezzo al consumo, il quale ultimo comprende una aggiunta che obbedisce ai principi di carattere industriale e commerciale.

ALBERTINI. È possibile, ad ogni modo, stabilire il costo base?

NAPOLITANO FRANCESCO. Non ho avuto risposta alla mia precedente domanda rivolta all'onorevole Relatore. Ora, vorrei sapere da lui innanzitutto questo: l'onorevole Zugno ha detto prima « nel tempo »; ma, io mi domando se il Ministro delle finanze è autorizzato anche a disporre in singoli casi; per una ditta, ad esempio, l'uso di un certo sistema in un certo periodo ed un sistema diverso in un altro caso.

PRESIDENTE. Questo non può avvenire, perché il Ministero non pretende ciò. Se noi facciamo sparire l'attuale metodo con questo emendamento, evidentemente cosa succede? Che volta per volta ciascun zuccherificio che si predisponga a lavorare un certo quantitativo di zucchero deve avere l'autorizzazione del Ministero, il quale Ministero deve fissare volta per volta il metodo da impiegare.

NAPOLITANO FRANCESCO. Il metodo allora deve essere diverso da zuccherificio a zuccherificio?

ZUGNO. Una precisazione. Non si tratta di autorizzazione volta per volta e tanto meno di far dare l'autorizzazione e far applicare sistemi diversi da zuccherificio a zuccherificio. Vale a dire, l'applicazione del sistema di denaturazione è generale e vale per tutto il territorio nazionale. Ad un certo momento si dice: si applica quel certo sistema! E, fino a quando non interverrà — eventualmente entro il triennio — una variante, continuerà a valere quel sistema. Per modo che nulla è turbato rispetto al sistema in vigore.

MARZOTTO. Mi riferisco a quanto detto dall'onorevole Zugno poco fa. Cioè, noi non possiamo escludere *a priori* l'eventualità che nel giro di qualche mese possa esservi qual-

che nuovo sistema — e forse già c'è — per arrivare a questa distinzione, diciamo, fra zucchero normale e zucchero denaturato che non costi le lire 38,50 quanto costa attualmente. Inutile ora vedere se costa tanto o di meno. Oggi la competizione è molto accesa in questo settore. Per quanto si tratti di un contingente molto limitato, anche per questo contingente vi è molta concorrenza tra zuccherifici che vogliono, desiderano fare questa lavorazione. Quello che interessa è di dare al Ministro, da parte del Parlamento, la possibilità di poter scegliere un sistema più economico. Ed è questo che l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore, appunto chiede. Perciò a questo emendamento io intendo associarmi.

RUSSO VINCENZO. Debbo ricordare alla Commissione che già questo aspetto della questione fu trattato da noi allorquando si discusse e si approvò la legge sulla riduzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero; anche allora si parlò dello speciale alimento delle api ottenuto attraverso la denaturazione dello zucchero mediante l'aggiunta di una certa quantità di aglio.

A parte il fatto che già si è avuta una riduzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero e che la legge che stiamo esaminando è stata presentata precedentemente al provvedimento col quale si ridusse l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, dobbiamo riconoscere che le evasioni sono sempre possibili: capite bene che per togliere una certa quantità di aglio per ogni quintale di zucchero ci vuole molto poco. Attualmente questo non viene fuso; in base al disegno di legge di oggi, dovrebbe venire fuso.

Se già abbiamo una esperienza — secondo quanto si dice — è chiaro che dobbiamo seguire questo metodo. Se gli uffici finanziari erano preoccupati delle evasioni, figuriamoci come lo saranno oggi! Indubbiamente ci dobbiamo preoccupare di eliminare le evasioni.

Di che cosa si preoccupano i produttori? Vogliono un metodo tale da non capovolgere l'attuale situazione. Se questo metodo ha impedito fino ad un certo punto le evasioni, per lo meno dobbiamo continuare in attesa di trovarne un altro più efficace.

Abbiamo dato la riduzione proporzionale, oggi facciamo una legge per la esenzione dall'imposta e ci preoccupiamo del metodo di lavorazione. Mi pare che si voglia venire troppo incontro a questi fornitori e produttori. Ecco il problema.

Approviamo la legge così come ci è pervenuta dal Senato. Se poi il Ministero tro-

verà un metodo più idoneo, più economico per questo speciale alimento per le api, lasciamo al Ministero di decidere al momento opportuno. Noi oggi dobbiamo dare lo strumento amministrativo: non sarà il Ministero così insensibile allo sviluppo economico da non voler utilizzare i nuovi metodi che migliorano la lavorazione e contemporaneamente impediscono le evasioni.

Noi siamo in sede legislativa e se approviamo l'emendamento proposto, faremo ritornare al Senato la legge. Se invece approviamo il testo, come io propongo, nulla vieta che al momento opportuno, quando gli agricoltori ci avranno fatto conoscere queste nuove tecniche che rendono più economico lo speciale alimento, prenderemo gli adatti provvedimenti: non saremo certo noi che impediremo lo sviluppo dell'agricoltura rifiutandoci di registrare questi nuovi metodi.

TERRAGNI. Non conosco il problema tecnico, ma, stando sul piano prevalentemente fiscale con quella prudenza esposta dall'onorevole Presidente e dall'onorevole Russo, la mia opinione è la seguente: se esiste già un processo chimico, fisico o meccanico affinché la denaturazione venga a costare meno, i colleghi che lo conoscono lo illustrino manifestando agli altri il costo del nuovo sistema: noi, dopo aver interpellato i competenti rappresentanti del Governo e se il Governo e gli uffici tecnici delle finanze fossero convinti del minor costo e dell'efficacia denaturalizzatrice, potremmo optare per l'uno invece che per l'altro. Se invece questi nuovi sistemi sono solamente sperimentali, se non hanno il vaglio degli uffici tecnici finanziari, anche io inviterei gli onorevoli colleghi — che in linea teorica pongono un problema che ha ragione di essere — di ritirare l'emendamento, perché anche io sono d'accordo con l'onorevole Russo che non appena gli interessati — agricoltori e distillatori di zucchero — ci proporranno un sistema sicuro agli effetti fiscali e più economico, potremo modificare la legge. Per ora, non avendo nulla in proposito, sarei restrittivo, cioè approverei il testo così com'è.

MARZOTTO. Per convincere alcuni colleghi che in altre occasioni fecero rilevare l'inerzia di alcuni uffici finanziari, vorrei ricordare che qui si tratta di dare al Ministero la possibilità di non essere inerte di fronte ad un progresso che ci potrà essere nei prossimi mesi o anni.

Per esempio, fino a qualche anno fa gli uffici metrici hanno seguito il sistema di misurazione delle bottiglie da un litro — che vengono usate per il vino o per la distribu-

zione del latte — mediante il riempimento ad una ad una delle bottiglie stesse, trascurando che da decenni in altri paesi, dove quelle bottiglie vengono prodotte, si provvede alla pesatura di quantitativi di intere tonnellate e quando il quantitativo risponde al peso vuol dire che la misura è certa. Ora, per far entrare nella pratica dei nostri uffici metrici questo concetto ci sono voluti anni e anni; ciò vuol dire che questi uffici sono limitati dalla lettera della legge. Eseguono quello che debbono eseguire.

Ora il Relatore propone — e alla sua proposta si associano alcuni colleghi — di dare al Ministero la possibilità di adottare quei provvedimenti, quei migliori criteri e perciò insistiamo proprio in questo campo per dare al Ministero la possibilità di aggiornarsi.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo provvedimento è un caso tipico di intervento fiscale per stimolare determinati settori produttivi.

È stato fatto un po' l'elogio delle api: produzione di miele, impollinamento, ecc. L'alimento speciale di cui si discute è diretto a far sì che gli alveari non muoiano nel periodo invernale considerato che essi hanno una loro funzione e spesso costituiscono una fonte non disprezzabile dell'azienda agricola.

Si è riscontrato un declino in questa produzione, proprio in seguito alla cessazione dei benefici di ordine fiscale, e adesso si tenta ancora l'esperimento di incrementare l'apicoltura. La spesa maggiore è attualmente data da questo maltosio che consente alle api l'internamento negli alveari, ne consente anche il rapido sviluppo nel periodo primaverile, in una parola evita gli inconvenienti, primo tra i quali quello della distruzione durante la cattiva stagione invernale, e quindi è indispensabile. Facilitando questa alimentazione pertanto si facilita in sostanza l'incremento produttivo proprio di questo settore.

Quanto all'aspetto fiscale, la preoccupazione è quella di possibili evasioni. Ora, io ho seguito attentamente la proposta di emendamento che è stata qui avanzata e posso dire che ad essa aderisco, perché questo significa che, apportando questa modifica, veniamo ad avere un certo indirizzo che, una volta inserito nella legge generale, evita anche il ricorso ad ulteriori norme di competenza regolamentare, adeguate. E, ogni qualvolta c'è di mezzo un provvedimento specifico che equivale a paralizzare l'azione dell'esecutivo, il quale si trova costretto a camminare su un binario obbligato, l'inserimento di una maggiore elasticità è quindi di nostro gradi-

mento e equivale a dare maggiore fiducia agli organi esecutivi.

PRESIDENTE. Mi scusi, l'onorevole Sottosegretario di Stato l'interruzione, ma mi permetto di far osservare che ci troviamo nel caso in presenza di un provvedimento di iniziativa ministeriale!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo! Tuttavia aderisco all'emendamento che viene proposto.

Vorrei soltanto aggiungere che l'autorizzazione cui ci si riferisce è decisa di concerto con il Ministero dell'agricoltura. Poiché si tratta di un settore per il quale è evidente la competenza del dicastero dell'agricoltura, sarei d'avviso di aggiungere anzi, questa precisazione all'emendamento proposto e per il quale, ripeto, sono favorevole proprio per consentire una maggiore elasticità nell'applicazione della legge. Il progresso tecnico è continuo e quindi anche i procedimenti di controllo devono essere adeguati. La garanzia si ha nella autorizzazione preventiva da parte del Ministro delle finanze di concerto con quello dell'agricoltura. E però si deve chiarire bene che si deve trattare di un solo procedimento, come faceva osservare poc'anzi l'onorevole Napolitano; non si deve lasciar sussistere la possibilità di cadere in un equivoco.

Consequentemente penso che in questo modo noi potremmo accogliere tranquillamente l'emendamento.

ZUGNO. Da parte nostra non vogliamo davvero essere più governativi del Governo!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Resta solo un punto interrogativo. Adottando la nuova formulazione, indubbiamente si va incontro a un certo ritardo, perché l'adozione di un certo metodo di accertamento richiede una certa istruttoria. Non so se gli interessati hanno tenuto conto o meno di questo aspetto, non del tutto favorevole. Accogliendo il testo così come ci è pervenuto dal Senato immediatamente entra in vigore la legge e si può procedere alla applicazione del provvedimento; invece, adottandosi il testo modificato, occorrerà poi un certo lasso di tempo per la istruttoria e quindi il decreto di autorizzazione. Ma, per il resto, ripeto, il Governo è d'accordo, aggiungendo soltanto la precisazione « di concerto con il Ministro dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere, per quanto mi riguarda, una sola cosa: quando facciamo leggi di questo genere, si tratta soltanto di leggi regolamentari. Se loro guardano sotto l'altro aspetto non so però se non

vi sia nulla da rilevare o eccepire. Ora, adesso noi qui mettiamo soltanto il Ministero in condizioni di migliorare una certa posizione; però, spesso, le leggi fiscali sono dettate, per sistema, in un modo per cui potrebbero avere caratteristiche regolamentari, mentre, invece, sono sostanziali ai fini della norma legislativa. Comunque, questi sono di quei discorsi che, non essendo professore di diritto o avvocato, non mi permetto condurre avanti. E però, concretamente, interessa soltanto raggiungere determinati obiettivi e, in un modo o nell'altro, purché si raggiungano, va tutto bene!

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

« È consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti su questo articolo lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 è il seguente:

« Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministro delle finanze, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi 500 di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa ».

L'emendamento presentato dall'onorevole Patrini ed altri, accolto dal Governo, propone la soppressione della seconda parte del comma di cui si compone l'articolo e la sostituzione di una nuova dizione. L'emendamento è il seguente:

« All'articolo 2, dopo le parole: autorizzati dal Ministro delle finanze, *sopprimere e sostituire le seguenti parole:* con sistemi di denaturazione preventivamente autorizzati dallo stesso Ministero ».

Mi sembra più corretta l'espressione: « preventivamente approvati dallo stesso Ministero », per non ripetere la parola « autorizzati ».

Inoltre l'onorevole Sottosegretario di Stato propone di aggiungere le seguenti parole: « ...di concerto con quello dell'agricoltura ».

La logica vuole si dica allora: « ... dallo stesso Ministro », e non « dallo stesso Ministero ». Quindi, l'articolo 2, con gli emendamenti formulati, così recita:

« Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministro delle finanze, con sistemi di denaturazione preventivamente approvati dallo stesso Ministro di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste ».

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'emendamento Patrini, Zugno e Curti Aurelio accolto ed ampliato dal Governo, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 2 con l'emendamento conglobato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

« Notificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2486):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva):

« Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-63, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api »

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1960

(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2508):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Grilli Giovanni, Landi, Marotta Michele, Marzotto, Monasterio, Napolitano Francesco, Negrari,

Passoni, Patrini, Pigni, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Scarongella, Schiratti, Servello, Tantalò, Terragni, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno, Zurlini.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI